



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XVII - n. 14

**Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 24 aprile 2007**

PI5808 - CENTRALE PER IL COMMERCIO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO*Provvedimento n. 16708*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 12 febbraio 2007, successivamente integrata in data 8 marzo 2007, con la quale la Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura di Treviso, in qualità di pubblica amministrazione, ha segnalato la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi, diffusi a mezzo servizio postale in versione italiana ed inglese, nel periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2006, da parte della società svizzera Wig-Wirtschaftszentrale für Industrie und Gewerbe AG, con sede a Zurigo, nonché dalla società americana F.I.P.T.R. Service-Federated Institute For Patent & Trademark Registry, con sede in Florida. In particolare, i messaggi segnalati sono rappresentati da moduli contenenti i dati dell'impresa destinataria degli stessi accompagnati da una richiesta di pagamento;

VISTA l'istanza di sospensione provvisoria dei suddetti messaggi presentata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03, contestualmente alla suindicata richiesta pervenuta in data 12 febbraio 2007;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 20 marzo 2007, con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alle parti in data 20 marzo 2007 con la quale è stato rappresentato che i messaggi segnalati sarebbero stati valutati con particolare riguardo alla natura promozionale ed alla riconoscibilità degli stessi, nonché alle caratteristiche, condizioni economiche ed alle modalità di adesione all'offerta contenuta nei predetti messaggi, e con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTO che le società Wig-Wirtschaftszentrale für Industrie und Gewerbe AG, con sede a Zurigo, nonché la società americana F.I.P.T.R. Service-Federated Institute For Patent & Trademark Registry, con sede in Florida, allo stato non risultano aver trasmesso alcuna memoria difensiva;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto emerso in atti, i messaggi segnalati, ad una prima deliberazione, presentano una serie di elementi testuali e grafici, che, analizzati complessivamente, sono idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell'iniziativa e l'esatta identità del soggetto autore, non consentendo di riconoscere immediatamente il reale scopo promozionale dell'iniziativa;

CONSIDERATO, in particolare, che, oltre all'impostazione grafica del modulo, ove già sono prestampati i dati della singola impresa destinataria, la stessa denominazione dell'iniziativa riportata sull'intestazione del modulo (*"Centrale per il Commercio per l'Industria e*

l'Artigianato", nella versione inglese "*Commercial Centre for Industry and Trade*" o "*Register Community Trademarks*"), accompagnata dalle indicazioni "*Offerta/Registro dati per i marchi comunitari. Qui registrazione del marchio comunitario*" (nella versione inglese "*Offer/Register of Community Designs. Here: Registration of the Community Designs*"), rappresentano elementi confusori sulla reale natura dell'iniziativa, nella misura in cui inducono i destinatari a ritenere che si tratti di un versamento obbligatorio per la registrazione ufficiale del proprio marchio di impresa. Infatti, soltanto in un riquadro, posto sul lato destro del modulo, sono riportate, peraltro con caratteri grafici di dimensioni più ridotte, le indicazioni relative all'effettiva natura dell'offerta volta all'inserimento dei dati dell'impresa destinataria in un elenco gestito dai due precitati operatori pubblicitari a fronte di un elevato corrispettivo;

CONSIDERATO, altresì, che le indicazioni "Centrale per il Commercio per l'Industria e l'Artigianato" e "Commercial Centre for Industry and Trade" o "Register Community Trademarks" rappresentano le denominazioni stesse dell'iniziativa commerciale posta in essere dagli operatori, consistente in un'attività di invio di moduli attraverso il servizio postale, e che, pertanto, non si può escludere che i messaggi in oggetto possano essere diffusi nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell'articolo 11 del D.P.R. n. 284/03, al fine di impedire che i messaggi segnalati continuino ad essere diffusi nelle more del procedimento di merito;

DELIBERA

la sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari diffusi dalle società Wig-Wirtschaftszentrale für Industrie und Gewerbe AG e F.I.P.T.R. Service-Federated Institute For Patent & Trademark Registry, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

Ai sensi dell'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.R. 284/03, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario deve dare immediata comunicazione all'Autorità. Si invitano pertanto le società Wig-Wirtschaftszentrale für Industrie und Gewerbe AG e F.I.P.T.R. Service-Federated Institute For Patent & Trademark Registry a dare comunicazione all'Autorità dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e delle relative modalità entro tre giorni dall'esecuzione stessa.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca Romana Ferri

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
